



Modifiche al codice penale al codice di procedura penale in materia di prescrizione

A.C. 893 e abb.

Dossier n° 58 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
31 ottobre 2023

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	893 e abb.
Titolo:	Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di prescrizione
Iniziativa:	Parlamentare
Numero di articoli:	2
Commissione competente :	Il Giustizia
Sede:	referente
Stato dell'iter:	In corso di esame in Commissione

introduzione

Il provvedimento in esame modifica la disciplina nella **prescrizione del reato**.

La prescrizione del reato - istituto disciplinato dagli **artt. 157 ss. c.p.** - è la **rinuncia dello Stato a far valere la propria pretesa punitiva**, in considerazione del **tempo trascorso** dalla commissione del reato.

Per quanto concerne il fondamento e la natura dell'istituto della prescrizione, la Corte costituzionale nella sent. 143/2014, richiamando anche la propria precedente giurisprudenza, ha precisato: "Sebbene possa proiettarsi anche sul piano processuale – concorrendo, in specie, a realizzare la garanzia della ragionevole durata del processo (art. 111, secondo comma, Cost.) – la prescrizione costituisce, nell'attuale configurazione, un istituto di natura sostanziale (*ex plurimis*, sentenze n. 324 del 2008 e n. 393 del 2006), la cui *ratio* si collega preminentemente, da un lato, all'«interesse generale di non più perseguire i reati rispetto ai quali il lungo tempo decorso dopo la loro commissione abbia fatto venir meno, o notevolmente attenuato [...] l'allarme della coscienza comune» (sentenze n. 393 del 2006 e n. 202 del 1971, ordinanza n. 337 del 1999); dall'altro, «al "diritto all'oblio" dei cittadini, quando il reato non sia così grave da escludere tale tutela» (sentenza n. 23 del 2013)".

In materia sono intervenute diverse riforme: la L. 251/2005, la L. 103/2017, la L. 3/2019 e, da ultimo, la L. 134/2021 e il D. Lgs. 150/2022.

Contenuto

L'**articolo 1** della proposta in esame reca delle modifiche al codice penale in materia di prescrizione.

In particolare, la **lettera a)** introduce nel codice penale l'**art. 159-bis**, prevedendo una nuova e autonoma causa di sospensione del corso della prescrizione.

Si ricorda che la sospensione della prescrizione è attualmente disciplinata dall'**articolo 159 c.p.** In base a tale articolo il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare norma di legge, oltre che nei casi di:

- autorizzazione a procedere;
- deferimento della questione ad altro giudizio;
- sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore;
- sentenza di non doversi procedere ex art. 420-*quater* c.p.p. per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato: in tal caso il corso della prescrizione resta sospeso fino al momento in cui è rintracciato l'imputato ma in ogni caso non può essere superato il doppio dei termini di prescrizione di cui all'art. 157 (tale previsione è stata introdotta dall'art. 1, comma 1, lett. i del D. Lgs. 150/2022);
- richiesta di rogatoria all'estero (il termine massimo di sospensione è pari a 6 mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria).

In questi casi la prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione.

Il nuovo articolo 159-*bis* (**primo comma**) prevede che il corso della prescrizione rimanga sospeso:

- in seguito alla sentenza di **condanna di primo grado**, per un tempo non superiore **a due anni**;
- in seguito alla **sentenza di appello che conferma la condanna** di primo grado, per un tempo non superiore **a un anno**.

Si evidenzia che tali termini di sospensione corrispondono a quelli di **ragionevole durata** del processo previsti dalla L. 89/2001 (c.d. L. Pinto) per i rispettivi gradi di giudizio.

Si evidenzia, inoltre, che la sospensione della durata di un anno a seguito della sentenza di appello si applica soltanto al caso di sentenza di conferma della condanna avvenuta in primo grado, escludendo quindi il caso in cui la sentenza d'appello modifichi una precedente sentenza di primo grado di assoluzione.

I termini di sospensione previsti decorrono dalla data della scadenza del termine previsto per il deposito delle motivazioni delle decisioni di cui all'art. 544 c.p.p. (**secondo comma**).

L'articolo 544 c.p.p. prevede, in materia di termini di deposito delle motivazioni della sentenza, che quando non sia possibile procedere alla redazione immediata dei motivi in camera di consiglio, il giudice vi provvede non oltre il **quindicesimo giorno** da quello della pronuncia del dispositivo.

Tuttavia, il giudice, quando ritiene che la stesura della motivazione sia particolarmente complessa per il numero delle parti o per il numero e la gravità delle imputazioni, come avviene nella maggior parte dei casi, può indicare nel dispositivo un termine più lungo, non eccedente comunque il **novantesimo giorno** da quello della pronuncia.

Si ricorda, inoltre, che l'articolo 154 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, al comma 4-*bis*, prevede che su richiesta motivata del giudice, il presidente del tribunale o della Corte d'appello (nel caso di giudizio di secondo grado) possa prorogare, i termini previsti dall'articolo 544, comma 3, c.p., per una sola volta e per un periodo massimo di novanta giorni.

Si prevede, inoltre, che se durante i citati termini di sospensione (rispettivamente di 2 anni e di 1 anno) sopravviene una delle cause di sospensione previste dall'articolo 159 c.p. (v. *supra*), essi **sono aumentati** del tempo corrispondente al termine di sospensione previsto per tale causa (**terzo comma**).

Il nuovo articolo 159-*bis* prevede inoltre due ipotesi in cui i periodi di sospensione del corso della prescrizione, previsti dal primo comma, possono essere **ricomputati ai fini del calcolo del termine di prescrizione**:

- nel caso in cui la pubblicazione della sentenza di appello o della sentenza della Corte di cassazione interviene dopo la scadenza del rispettivo termine previsto di sospensione (**quarto comma**).

Pertanto, nel caso in cui la pubblicazione della sentenza d'appello intervenga dopo più di 2 anni dalla scadenza del termine per il deposito delle motivazioni della sentenza di primo grado e nel caso in cui la pubblicazione sentenza di Cassazione intervenga dopo più di un anno dalla scadenza del termine per il deposito delle motivazioni della sentenza di appello, la prescrizione riprende il suo corso e il periodo di sospensione è computato ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere.

Tale formulazione ricalca quanto previsto nella [relazione della Commissione di studio](#) per elaborare proposte di riforma in materia di processo e sistema sanzionatorio penale, nonché in materia di prescrizione del reato (c.d. Commissione Lattanzi). Nella citata relazione si evidenzia che «la *ratio* di questa "**sospensione condizionata**" alla definizione in tempo utile del procedimento è di imprimere una accelerazione alla trattazione dei procedimenti, specie quando si tratta di reati prossimi alla prescrizione, alla cui trattazione verrebbe data la priorità. Da un lato, si evita uno spreco di risorse, consentendo di concludere il processo dopo una condanna in primo grado; dall'altro lato, potendo il termine di prescrizione maturare nei giudizi di impugnazione, si evita, tanto per l'assolto quanto per il condannato, il rischio di un processo dai tempi potenzialmente infiniti».

- quando, nel grado in cui ha operato la sospensione o nel grado successivo (**quinto comma**):
 - l'imputato è **prosciolto**;
 - la sentenza di condanna è **annullata** nella parte relativa all'accertamento della responsabilità;
 - nel caso di dichiarazione di **nullità** della decisione (in alcune specifiche ipotesi previste dall'art. 604 c.p.p.) con conseguente restituzione degli atti al giudice.

In particolare, si tratta delle cause di nullità indicate nell'articolo 604, commi 1, 4 e 5-*bis*, del codice di procedura penale:

- il **comma 1** disciplina il caso di nullità della sentenza per difetto di contestazione;
- il **comma 4** disciplina il caso di nullità assolute (ex art. 179 c.p.p.);
- il **comma 5-*bis*** disciplina la nullità nel caso di assenza dell'imputato nel giudizio di primo grado, se la dichiarazione di assenza è avvenuta in mancanza dei presupposti previsti.

L'articolo 623-*bis* disciplina i casi di restituzione degli atti al giudice a seguito di sentenza di rinvio della corte di cassazione, prevedendo:

- alla **lettera b)**, che se è annullata una sentenza di condanna nei casi previsti dall'articolo 604, commi 1 e 4, gli atti sono trasmessi al giudice di primo grado;
- alla **lettera b-bis)** che se è annullata una sentenza di condanna nei casi previsti dall'articolo 604, comma 5-*bis*, gli atti sono trasmessi al giudice del grado e della fase in cui si è verificata la nullità o, nei casi previsti dall'articolo 604, comma 5-*ter*, al giudice del grado e della fase nella quale può essere esercitata la facoltà dalla quale l'imputato è decaduto, salvo risulti che l'imputato era a conoscenza della pendenza del processo e nelle condizioni di comparire in giudizio prima della pronuncia della sentenza impugnata.

Infine, si specifica che le disposizioni di cui all'art. 159-*bis* si applicano anche nel giudizio conseguente all'annullamento della sentenza con **rinvio** al giudice competente per l'appello (**sesto comma**).

La **lettera b)**, modificando il primo comma dell'**articolo 160**, aggiunge alle ipotesi di interruzione del corso della prescrizione anche la **sentenza di condanna**.

Si ricorda, al riguardo, che prima, che la legge n. 3 del 2019 lo abrogasse, il primo comma dell'art. 160 prevedeva, allo stesso modo, che il corso della prescrizione era interrotto dalla sentenza di condanna o dal decreto di condanna. La medesima legge n. 3 /2019, sostituendo il secondo comma dell'art. 159, prevedeva che il corso della prescrizione rimanesse sospeso dalla sentenza di primo grado o dal decreto di condanna fino alla data della sentenza che definisce il giudizio o dell'irrevocabilità del decreto di condanna.

Successivamente, la L. 134/2021 ha abrogato tale comma e ha contestualmente introdotto l'art. 161-*bis* (vedi *infra*)

La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno della interruzione. Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi. Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi. L'interruzione della prescrizione, ai sensi dell'art. 161, secondo comma, c.p. non può in ogni caso comportare l'aumento di più di 1/4 del tempo necessario a prescrivere (sulle eccezioni a tale limite v. *infra*).

La **lettera c)**, modificando il secondo comma dell'art. 161, estende l'elenco dei reati per cui l'aumento del tempo necessario a prescrivere, a seguito dell'interruzione del corso della prescrizione, non può superare **la metà** del tempo ordinario.

I reati per cui attualmente l'aumento del tempo necessario a prescrivere non può superare la metà del tempo ordinario sono i seguenti:

- una serie di reati contro la pubblica amministrazione: corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p.); induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater*); corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320); pene per il corruttore (321 c.p.); peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri limitatamente ai delitti già richiamati (art. 322-*bis* c.p.); truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.);
- recidiva aggravata dalle circostanze di cui all'art. 99, co. 2 c.p.

La novella in esame aggiunge a tale elenco i reati di:

- **lesioni personali** e (art. 582 c.p.) e **deformazione dell'aspetto della persona** mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-*quinquies* c.p.), nelle ipotesi aggravate di cui all'art. 585, limitatamente ai casi di cui dell'art. 576, primo comma, nn. 2, 5 e 5.1 e ai sensi dell'art. 577, primo comma n. 1 e secondo comma, c.p.

Più nel dettaglio, si tratta delle **seguenti aggravanti**:

- l'aver commesso contro l'ascendente o il discendente, quando concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell'articolo 61 c.p. o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso, ovvero quando vi è premeditazione (**art. 576, primo comma, n. 2, c.p.**);
- l'aver commesso il fatto in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 583-*quinquies*, 600-*bis*, 600-*ter*, 609-*bis*, 609-*quater* e 609-*octies* c.p. (**art. 576, primo comma, n. 5, c.p.**);
- l'essere stato il fatto commesso dall'autore del delitto previsto dall'articolo 612-*bis* c.p. nei confronti della persona offesa (**art. 576, primo comma, n. 5.1, c.p.**);
- l'aver commesso il fatto contro l'ascendente o il discendente anche per effetto di adozione di minorenne o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva (**art. 577, primo comma, n. 1, c.p.**);
- l'aver commesso il fatto contro il coniuge divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata, la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate, il fratello o la sorella, l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del codice civile, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta (**art. 577, secondo comma, c.p.**).

- **atti persecutori** (art. 612-*bis* c.p.);

La **lettera d)** abroga l'articolo **161-bis** del codice penale, che prevede la cessazione definitiva del corso della prescrizione a seguito della pronuncia della **sentenza di primo grado**.

L'art. 161-*bis* c.p., introdotto dalla legge n. 134/2021, prevede la cessazione definitiva del corso della prescrizione a seguito della pronuncia della sentenza di primo grado. Nondimeno, la medesima norma prevede che il corso della prescrizione riprenda nel caso di annullamento che comporti la regressione del procedimento al primo grado o a una fase anteriore. Si ricorda che la legge n. 3 del 2019 prevedeva la sospensione del corso della prescrizione dalla data di pronuncia della sentenza di primo grado (sia di condanna che di assoluzione) o dal decreto di condanna, fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o alla data di irrevocabilità del citato decreto.

L'articolo 2 abroga l'articolo 344-bis del codice di procedura penale, in materia di **improcedibilità** dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione.

Si ricorda che la L. 134/2021 (c.d. riforma Cartabia del processo penale) ha introdotto l'art. **344-bis c.p.p.**, che prevede l'istituto dell'improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione. Tale articolo prevede che la mancata definizione del giudizio di appello entro il termine di **2 anni** e del giudizio di cassazione entro il termine di **un anno** costituiscano cause di **improcedibilità dell'azione penale** (si tratta di termini corrispondenti a quelli di ragionevole durata del processo previsti dalla L. 89/2001 per i rispettivi gradi di giudizio). I predetti termini possono essere prorogati nel caso di giudizi particolarmente complesso o per reati di particolare gravità.

L'articolo 2-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, apporta alcune modifiche di coordinamento al **codice di procedura penale**, conseguenti all'abrogazione dell'art. 344-*bis*, al fine di:

- eliminare il riferimento all'articolo 344-*bis* dagli articoli 129-*bis*, 157-*ter* c.p.p.;
- abrogare gli articoli 175, comma 8-*bis*, 578, commi 1-*bis* e 1-*ter*, 578-*ter* e 628-*bis*, comma 7.

L'articolo 2-ter, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, modifica l'art. 165-*ter* delle norme di attuazione del c.p.p., al fine di sostituire il monitoraggio dei termini di durata massima dei giudizi di impugnazione di cui all'abrogando art. 344-*bis* c.p.p., con il monitoraggio dei termini previsti dal nuovo art. 159-*bis* c.p.

Infine, viene contestualmente abrogato l'art. 175-*bis* delle disposizioni attuative riguardante le modalità di pronuncia della decisione sulla improcedibilità *ex art.* 344-*bis* del codice.

L'attuale formulazione del citato art. 165-*ter*, introdotto dal d.lgs. n. 150/2022, prevede che i presidenti della Corte di cassazione e delle corti di appello adottano i provvedimenti organizzativi necessari per attuare il costante monitoraggio dei termini di durata massima dei giudizi di impugnazione e del rispetto della disposizione di cui all'articolo 175-*bis*.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La proposta di legge incide sulla materia "ordinamento penale" che l'art. 117, comma secondo, lett. l), della Costituzione attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato.

Rispetto degli altri principi costituzionali

Per quanto riguarda la successione di leggi nel tempo, si ricorda che in ragione della natura sostanziale dell'istituto della prescrizione (v. *supra*) ad essa si applica, di norma, il **principio di retroattività penale della legge più favorevole al colpevole di reato** (c.d. *lex mitior*).

Si tratta di un principio generale sancito dall'articolo 2 del codice penale - che trova il proprio fondamento costituzionale nel principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. e la tutela convenzionale da parte dell'art. 7 CEDU (sul punto, peraltro proprio in materia di prescrizione, v. sent. Corte cost. n. 393 del 2006 e n. 236 del 2011, nonché, in termini generali, sent. Corte EDU 17 settembre 2009 - Scoppola c. Italia), in virtù del quale una legge penale favorevole al reo può retroagire nel tempo e quindi avere effetto anche per condotte compiute prima della entrata in vigore della legge più favorevole (intendendo per favorevole sia una riduzione della pena, sia, come nel caso di specie, un eventuale tempo di prescrizione del reato più breve di quello precedentemente previsto).

Cost058	Servizio Studi Dipartimento Istituzioni	st_istituzioni@camera.it - 066760-3855	✕ CD_istituzioni
	Servizio Studi Dipartimento Giustizia	st_giustizia@camera.it - 066760-9148	✕ CD_giustizia

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.